CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 29-11-20 Numero 25

Oggetto:	**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 5/2020 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI TERAMO NEL CONTENZIOSO N. RG 653/2010 TRA HOTEL ZUNICA A.R.L E Z.M.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17:00, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Presente in videoconferenza	MARCELLINI GABRIELE	Presente in videoconferenza
DE DOMINICIS RICCARDO	Presente in videoconferenza	SPECA STEFANO	Presente in videoconferenza
D'ALESSIO BARBARA	Presente in videoconferenza	DI CARLO ALBERTO	Presente in videoconferenza
De Gregoris Cinzia	Presente in videoconferenza	MARCOZZI STEFANO	Presente in videoconferenza
DI LORENZO GENNARINO	Presente in videoconferenza	Di Giacomo Piergiuseppe	Presente in videoconferenza
TULINI MARIO	Presente in videoconferenza	Di Giacomo Domenica	Assente
Cristofari Jacopo	Assente		

Assegnati 13	Presenti n. 11
In carica 13	Assenti n. 2

Assessori esterni	Pres. / Ass.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO

CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 5/2020 pronunciata dal Tribunale di Teramo nel contenzioso n. RG 653/2010. Ripercorre le fasi che hanno caratterizzato il primo grado di giudizio della controversia, conclusosi con la suindicata sentenza sfavorevole al Comune e sottolinea che, comunque, l'Amministrazione comunale, previo parere favorevole del legale incaricato, ha presentato apposito atto di appello avverso la stessa, nutrendo fiducia nella relativa riforma nel giudizio di secondo grado. Precisa che ogni pubblica amministrazione, in presenza di una sentenza esecutiva di condanna, benché non definitiva, è tenuta a procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio che ne deriva, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, ma che, tuttavia, tale adempimento rappresenta solo il riconoscimento contabile del debito, ma non costituisce affatto il riconoscimento del debito ai fini civilistici e, pertanto, non pregiudica l'aspetto civilistico della controversia, per la quale si spera in un esito favorevole del giudizio di appello. Infine, segnala il parere favorevole reso in merito dal Revisore dei conti.
Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con atto di citazione ritualmente notificato l'Hotel Zunica S.r.l., in persona dell'amministratore unico Sig. Zunica Daniele, e il Sig. Zunica Maurizio, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, e la Ruzzo Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendone, per quanto di propria spettanza, la responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., in relazione ai danni subiti dalle rispettive proprietà immobiliari site in Civitella del Tronto in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano stradale adiacente gli immobili verificatesi in seguito ai lavori di sistemazione effettuati dal Comune di Civitella nell'anno 2008 e ad una perdita d'acqua verificatasi, nello stesso anno, dalle condotte pubbliche ivi situate, successivamente riparata dalla Ruzzo Reti S.p.A. quale ente erogatore del servizio idrico;

- nel corso del giudizio, iscritto al n. 653/2010, il Comune di Civitella del Tronto ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa Fondiaria Sai S.p.a. per essere da questa tenuto indenne e manlevato dalla pretesa attorea;

- con sentenza n. 5/2020, depositata in data 08 gennaio 2020, il Tribunale di Teramo, in accoglimento della domanda introduttiva, ha stabilito "…omissis…

  - condanna il Comune di Civitella del Tronto al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 508,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge;(omissis)
  - condanna il Comune di Civitella del Tronto al pagamento, in favore dell'Assicurazione chiamata in causa, delle spese di lite che si liquidano in

complessivi euro 13.430,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% e oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge;
- condanna il Comune di Civitella del Tronto al pagamento, in favore degli attori ed a titolo risarcitorio, della complessiva somma di euro 149.699,21, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva svolta dal Comune di Civitella del Tronto nei confronti dell'assicurazione dallo stesso chiamata in causa;

- pone le spese afferenti alla espletata CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico del Comune di Civitella del Tronto;

- detta sentenza è stata munita di formula esecutiva il 27 gennaio 2020 e notificata in data 7 febbraio 2020;

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 954 del 05/02/2020 l'Avv. D'Amelio, in qualità di difensore del Comune di Civitella del Tronto, ha espresso il proprio parere tecnico favorevole in ordine alla opportunità di impugnare la predetta sentenza;

- che nella nota si manifestavano fondatissimi motivi di impugnativa della sentenza in quanto:

  - la domanda proposta dagli attori appare esplorativa poiché non viene indicata l'effettiva causa delle infiltrazioni lamentate;
  - la CTU, oltre ad essere inammissibile in quanto non supportata da elementi obiettivi certi, non ha dimostrato neppure le reali cause del fenomeno infiltrativo atteso che al momento dell'accertamento il CTU ha potuto constatare soltanto l'effetto delle infiltrazioni, ma non le infiltrazioni stesse, né la loro causa, né la loro intensità-frequenza-portata, né il percorso asseritamente seguito dalle acque dal punto di origine sino agli immobili degli attori;
  - il Tribunale, dopo aver disposto la CTU, ha ritenuto – con motivazione censurabile – di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dall'Ausiliario nella relazione finale senza riconvocare il CTU per ulteriori chiarimenti e senza tenere conto delle contrarie e pertinenti osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte della Compagnia assicurativa terza chiamata in causa;
  - gli attori non hanno attivato tempestivamente, nell'anno 2008, un procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. per accertare nell'immediatezza le cause del danno, così pregiudicando l'esito del successivo accertamento eseguito a distanza di anni;
  - nella motivazione della sentenza, il Tribunale ha richiamato indifferentemente le acque meteoriche e le acque fognarie, errando nel sovrapporre dati e concetti eterogenei, confondendo le acque provenienti dalla strada, quelle portate dalle condotte idriche ed altresì quelle portate dalla condotta fognaria;
  - la statuizione del Tribunale appare errata nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna incidenza concorsuale nella causazione e/o nell'aggravamento del danno da parte della Ruzzo Reti S.p.A. , tenuto conto che, al contrario, il nominato CTU ha comunque riconosciuto una corresponsabilità della Ruzzo Reti S.p.A. nella causazione del danno;

- per tutte queste fondatissime motivazioni, con deliberazione n. 8 del 10 febbraio 2020, la Giunta Comunale, ritenuta la necessità di tutelare gli interessi dell'Ente, ha

autorizzato il Sindaco a resistere nel giudizio di secondo grado estendendo l'incarico già conferito all'Avv. D'Amelio e attribuendogli tutti i poteri connessi all'espletamento del mandato;

- il procedimento di appello è stato iscritto innanzi alla Corte di Appello de L'Aquila con il n. R.G. 219/2020;

- con comunicazione dell'11 settembre 2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8466 del 17 settembre 2020, il Procuratore degli attori Hotel Zunica s.r.l. e sig. Zunica Maurizio, per il tramite dell'Avv. D'Amelio, ha diffidato il Comune di Civitella del Tronto al pagamento in favore dei predetti attori delle somme liquidate nella sentenza n. 5/2020 indicata per l'importo pari ad € 192.870,23 oltre interessi e tassa di registrazione della sentenza;

RITENUTO che il debito in questione rientra nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, occorre avviare la procedura di riconoscimento del debito de quo;

CONSIDERATO che, secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, il pagamento del debito fuori bilancio presuppone necessariamente il preventivo riconoscimento dello stesso da parte del Consiglio comunale e non ammette alcuna possibilità di interposizione da parte degli organi gestionali atteso l'insurrogabile ruolo dell'Organo consiliare in ordine alla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità del debito, alle cause ed eventuali responsabilità connesse nonché circa le misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale;

ATTESO che, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio costituisce atto dovuto e vincolato da espletare senza indugio nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito predetto dei maturandi oneri accessori;

VERIFICATO che con propria delibera n. 23 del 29/11/2020, avente ad oggetto "*ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000"*, è stata stanziata al cap. 2496/0 la somma necessaria per la copertura della spesa complessiva;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio pari ad €192.870,23, derivante dalla sentenza, dichiarata esecutiva, n. 5/2020 pronunciata dal Tribunale di Teramo in favore Hotel Zunica s.r.l. e sig. Zunica Maurizio;

VISTI:

- l'art. 175, comma 3, del d.lgs. 267/2000 secondo cui le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- lo Statuto comunale
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
- il Regolamento di contabilità

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole del Revisore contabile rilasciato, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b), del D.Lgs. 267/2000, con nota del 25/11/2020 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10912;
- il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i.

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;

2) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari ad € 192.870,30 riveniente da sentenza n. 5/20, immediatamente esecutiva, pronunciata dal Tribunale di Teramo, di cui € 168.974,74 in favore degli attori ed a titolo risarcitorio ed € 23.895,49 per competenze legali;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 192.870,30 trova copertura al capitolo 2496 del bilancio corrente;

4) di dare atto, altresì, che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per gli importi di cui sopra viene effettuato in adempimento di uno specifico obbligo di legge ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) TUEL e che, pertanto, non costituisce riconoscimento del debito ai fini civilistici, contrastato dal Comune come in premessa, e che in ogni caso è fatto salvo il diritto di ripetizione allorquando l'Autorità Giudiziaria dovesse pronunciarsi in merito alle opposizioni pendenti e/o con ulteriori assegnazioni;

5) di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;

6) di trasmettere, a cura del Segretario Generale, copia del presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 per la necessaria informativa;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
DI PIETRO CRISTINA	Dott. Giampaolo Paolucci